



A.N.Te.L.

Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico

STATUTO NAZIONALE

Via Nizza n. 63 00198 Roma

Tel. 06/62205541

Fax. n. 06.93380167

www.conftecnic.eu

e-mail: antel.nazionale@tiscali.it

PEC: segreteria@pec.conftecnic.eu

TITOLO I

Art. 1) Denominazione - Sede - Durata

L'Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (A.N.Te.L.) riunisce e rappresenta i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico dello Stato Italiano, nell'Unione Europea e a livello internazionale.

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2) Scopi

L'Associazione è apartitica e persegue scopi scientifici, professionali, formativi e di tutela dei lavoratori associati e non ha scopi di lucro. L'Associazione tutela la specifica attività svolta dai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (D.M. n. 745/1994), ponendo al centro la persona umana e l'impegno per lo sviluppo della conoscenza, nonché l'approfondimento scientifico della professione, in collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.

L'Associazione non ha finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

In particolare l'Associazione mira a:

- a) tutelare gli interessi etici e professionali dei soci ed intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;

- b) promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
- c) promuovere la verifica e il controllo della qualità delle prestazioni di laboratorio (VRQ);
- d) promuovere la standardizzazione nei laboratori di analisi, in stretta collaborazione con gli organismi istituzionali;
- e) proporsi come consulente e referente nei confronti dei poteri istituzionali centrali e periferici sulle problematiche relative al profilo professionale;
- f) applicare le scienze umane alla sanità, individuando e rendendo operanti criteri atti a migliorare i livelli qualitativi degli interventi diagnostici, nel rispetto della più efficiente gestione delle risorse impiegate;
- g) determinare, in accordo con gli Organi preposti, il numero di studenti afferenti alla classe di laurea specifica;
- h) promuovere l'unità con i colleghi aderenti ad altre associazioni attivando gli strumenti necessari per addivenire ad una struttura associativa unica;
- i) sostenere, garantire e tutelare i soci attraverso convenzioni assicurative per rischi sanitari e consulenze legali;
- j) tutelare gli interessi professionali e morali degli associati, promuovendo il progressivo miglioramento delle condizioni di esercizio professionale;
- k) promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute.

Lo Statuto e il Codice Deontologico dell'Associazione sono pubblicati, a cura del Segretario Nazionale, sul sito internet nazionale.

È fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo pubblico competente in materia.

Art. 3) Rapporti con gli Organi periferici

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare in relazione a fenomeni derivanti da manifesta inattività (decremento del numero degli iscritti, assenza di nuove iniziative e simili) la decadenza degli organi regionali e provinciali, nominando un suo fiduciario per l'ordinaria amministrazione e convocando l'Assemblea Regionale per la nomina delle nuove cariche sociali, da tenersi entro tre mesi dalla data di decadenza dei suddetti organi periferici.

Art. 4) Organizzazione territoriale dell'Associazione

L'organizzazione territoriale dell'Associazione è costituita a livelli Regionali e/o Interregionali, provinciali e/o interprovinciali, che si coordinano secondo principi di solidarietà. L'organizzazione territoriale dell'Associazione elabora una comune politica regionale o interregionale secondo gli indirizzi politici e programmatici generali approvati al Congresso Nazionale dall'Assemblea Nazionale. L'organizzazione territoriale dell'Associazione è dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza; prevede nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Nazionale e

uniforma le previsioni degli atti costitutivi, nonché delle altre disposizioni, a quelle del presente Statuto, in quanto applicabili.

Il numero minimo per la costituzione di una organizzazione regionale dell'A.N.Te.L. è pari a 20 soci.

Per l'elezione dei componenti della Direzione Regionale il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al doppio del numero dei componenti della stessa Direzione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo regionale è costituito da sette membri eletti dall'Assemblea regionale in sede congressuale.

Il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri regionali non vengono eletti in quanto rappresentati a livello nazionale

Le organizzazioni territoriali sono tenute ad inviare i propri Statuti e a sottoporre ogni eventuale successiva modifica degli stessi al Consiglio Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla loro adozione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, procede alla disamina del testo limitatamente alla compatibilità di esso rispetto alle disposizioni del presente Statuto. Nel caso in cui la disamina si concluda con esito positivo, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia agli organi territoriali competenti con le proprie osservazioni. In caso di silenzio del Consiglio Direttivo Nazionale per oltre sessanta giorni successivi al ricevimento del predetto testo, quest'ultimo si intende ratificato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale anche per le Regioni che non raggiungono il numero minimo di iscritti può nominare fiduciari dell'Associazione, conferendo loro un mandato limitato nel tempo e nel contenuto e finalizzato, in ogni caso, al conseguimento dell'obiettivo di costituire una organizzazione regionale con almeno 20 soci.

L'organizzazione territoriale dell'Associazione garantisce la partecipazione degli iscritti alla vita associativa tramite la previsione di un organo assembleare.

La Regione di appartenenza del socio si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività professionale.

TITOLO II

Art. 5) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Collegio dei Revisori dei conti;
- D) il Collegio dei Probiviri.

Art. 5A) L'Assemblea

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Spetta all'Assemblea in sede congressuale eleggere il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Nazionale è formata dai Delegati e, precisamente:

- dal Presidente Nazionale;
- dai membri del Consiglio Direttivo;
- dai Presidenti Regionali;
- dai Delegati Regionali, nominati dalle organizzazioni regionali in ragione di 1 ogni 50 soci ordinari, calcolati con riferimento all'anno precedente a quello in cui si riunisce l'Assemblea.

Alle sedute dell'Assemblea Nazionale devono presenziare, salvo giustificato motivo, un membro del Collegio Nazionale dei Probiviri e un membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.

L'Assemblea è il massimo organismo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria annualmente, salvo convocazioni straordinarie. L'Assemblea straordinaria può essere convocata da 1/3 dei soci iscritti da almeno due anni, i quali sottoscrivono richiesta motivata e la inoltrano al Segretario Nazionale, il quale la sottopone senza indugio al Consiglio Direttivo Nazionale per i conseguenti adempimenti.

L'Assemblea fissa l'indirizzo politico dell'Associazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica del Consiglio Direttivo.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo o della stessa Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea discute ed approva mozioni in materia di bilancio, di indirizzi programmatici, di misura delle quote associative, di formazione, di modificazioni del Codice Deontologico e di ogni attività istituzionale svolta dall'Associazione.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono necessari la presenza e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Delegati.

Art. 5B) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale in sede congressuale, Presidente, vice Presidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri (area del nord- centro-sud Italia)

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto un regolamento attuativo del medesimo, nonché sue eventuali successive modifiche, all'uopo istituendo una Commissione redigente con l'eventuale apporto di professionisti esterni.

Il Consiglio Direttivo può convocare, con deliberazione a maggioranza semplice, l'Assemblea Nazionale, fissandone l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente.

Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un (1) voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale la decisione sostenuta dal voto favorevole del Presidente. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente o dalla metà più uno dei propri membri. Il Consiglio Direttivo delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame; indica le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio nazionale preventivo e consuntivo. Ha facoltà di revocare le cariche in seno allo stesso su proposta della metà più uno dei propri membri. Determina la quota associativa annuale e la sua ripartizione tra il livello nazionale ed il livello regionale in relazione al bilancio preventivo approvato. Predisporre ed approva, su mandato dell'Assemblea, modifiche o integrazioni al Codice Deontologico.

Il Consiglio Direttivo autorizza la costituzione di organizzazioni dell'Associazione a livello interregionale e interprovinciale, nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole Regioni siano particolarmente limitati.

La convocazione straordinaria può essere, inoltre, richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo redige un regolamento per la definizione delle incompatibilità tra l'esercizio di cariche associative e lo svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

Art. 5C) Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione anche in giudizio, dispone della firma sociale con facoltà di delega, cura lo svolgimento delle attività sociali in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Segretario Nazionale, che, entro sei mesi, provvede alla convocazione del Congresso Nazionale per il rinnovo di tutte le cariche elettive.

Art. 5D) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in assenza o impedimento di quest'ultimo, ha la funzione consultiva sulle decisioni del Presidente, stabilisce con lo stesso l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5E) Il Segretario

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue attività e nella cura di tutti i rapporti dell'Associazione. Redige i verbali delle sedute dell'Assemblea, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce direttamente o attribuendo appositamente delega il protocollo della posta in arrivo ed in uscita, verifica e custodisce la documentazione relativa all'attività dell'Associazione. Può delegare ad altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale una o più delle sue funzioni. Detiene ed aggiorna annualmente l'elenco degli iscritti all'Associazione.

È compito del Segretario Nazionale curare la pubblicazione dell'elenco degli iscritti all'Associazione, nonché dei bilanci, anche sul sito internet nazionale.

Art. 5F) Il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Verifica il versamento delle quote annuali dei soci provenienti alla Tesoreria nazionale, dopo essersi confrontato con i Tesorieri regionali. Predisponde gli schemi di bilancio sia preventivi che consuntivi e li sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale, onde presentarli per la relativa votazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Esamina i documenti contabili dell'Associazione, redige una relazione sui rendiconti annuali, che va portata a conoscenza del Consiglio Direttivo e dei soci tramite deposito presso la sede dell'Associazione.

Il Collegio è presieduto dal membro anagraficamente più anziano che provvede a convocarlo, si riunisce almeno una volta l'anno per la verifica del bilancio preventivo e del rendiconto annuale; coordina la propria attività con quella del Tesoriere.

Art. 5G) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Vigila sull'osservanza delle norme del presente Statuto, del Codice deontologico e del regolamento da parte degli organi sociali e dei singoli soci. Dirime i dissidi che possono insorgere tra i soci e delibera in materia di comminazione delle sanzioni disciplinari. Nell'ambito delle proprie funzioni, può agire per richiesta degli organi direttivi, dei singoli soci o di propria iniziativa.

Il Collegio è presieduto dal membro anagraficamente più anziano che provvede a convocarlo.

I membri del Collegio non possono ricoprire nell'Associazione alcun'altra carica nazionale.

Art. 5Ga) Regole generali di funzionamento del Collegio dei Probiviri

1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici. In tal caso, a ciascuno dei componenti del Collegio sarà recapitata su supporto informatico una copia conforme del fascicolo inerente al procedimento da trattare.
4. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
5. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
6. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti possono farsi rappresentare e/o assistere da un legale o da altra persona di fiducia.
7. Il Collegio può disporre qualsiasi adempimento istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'A.N.Te.L., previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
8. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le modalità di svolgimento delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa.
9. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
10. Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
11. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 5Gb) Tipi di procedimento

1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:
 - a. procedimento disciplinare;
 - b. conciliazione di controversie interne;
 - c. interpretazione dello Statuto;
 - d. formulazione di parere consultivo al Consiglio Direttivo in materia di accertamento dei requisiti dei soci e delle cause d'incompatibilità;

- e. formulazione di parere consultivo o propositivo al Consiglio Direttivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
 - f. formulazione di parere consultivo o propositivo al Consiglio Direttivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
2. Gli organi associativi e i singoli soci possono proporre istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione nella sede legale, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma elettronica certificata all'indirizzo internet dell'Associazione. Tali istanze, prima di essere inviate al Collegio dei Probiviri, devono passare al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale, nella persona del Presidente dell'Associazione, che provvede a darne notizia agli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
 3. La data di arrivo dell'istanza di apertura di procedimento al protocollo dell'Associazione presso la sede legale costituisce anche la data di inizio del procedimento medesimo.

Art. 5Gc) Procedimento disciplinare: istruttoria

1. Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli soci.
2. Gli organi associativi e i singoli soci possono proporre istanza di apertura del procedimento tramite invio, al protocollo dell'Associazione nella sede legale, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata all'indirizzo internet dell'Associazione. Tali istanze, prima di essere inviate al Collegio dei Probiviri, devono passare al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale, nella persona del Presidente dell'Associazione, che provvede a darne notizia agli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. La data di arrivo dell'istanza di apertura di procedimento al protocollo dell'Associazione presso la sede legale costituisce anche la data di inizio del procedimento medesimo.
4. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono origine e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
5. Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari, assegnando un congruo termine, in ogni caso non inferiore a quindici giorni, per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
6. La comunicazione con la quale il Collegio notifica l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
7. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra i quali l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni di un organo dell'Associazione e/o dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un socio che ricopre cariche o incarichi associativi.
8. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle

seguenti condizioni:

- a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli soci.

Art. 5Gd) Procedimento disciplinare: Comitato di Garanzia e decisione

1. Il Collegio dei Probiviri, esaurita la fase istruttoria, constatato che la questione sottoposta non appare manifestamente infondata, trasmette tutte le risultanze istruttorie al Comitato di Garanzia, composto da tre membri nominati dal Collegio dei Probiviri tra un elenco di soci anche in quiescenza, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Tale elenco viene costituito ed aggiornato dal Consiglio Direttivo Nazionale con cadenza periodica e pubblicato all'Albo sociale. La carica di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale ed è svolta a titolo gratuito. Per ogni seduta il Comitato di Garanzia redige apposito verbale.
2. Il Comitato di Garanzia, previa audizione dell'interessato eventualmente assistito da un legale o da altra persona di fiducia, si pronuncia definitivamente entro 60 (sessanta) giorni dalla succitata audizione con decisione motivata depositata al protocollo del Collegio dei Probiviri nella sede nazionale dell'Associazione. La mancata comparizione dell'interessato, senza giusta causa o giustificato motivo, nel giorno, nell'ora e nel luogo, come da notifica inoltrata dallo stesso Comitato di Garanzia, comporta la decadenza dal diritto all'audizione. Valutata la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo della mancata comparizione dell'interessato, il Comitato di Garanzia può decidere per una ulteriore convocazione. Nella fase di audizione l'interessato può produrre ulteriori memorie, istanze e/o altri elementi probatori non prodotti nella precedente fase istruttoria.

Il Comitato di Garanzia definisce i procedimenti con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- a) ammonizione verbale;
 - b) biasimo scritto;
 - c) censura;
 - d) sospensione dallo status di socio fino a un massimo di 12 mesi;
 - e) proposta di esclusione al Consiglio Direttivo.
3. La proposta di esclusione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.
 4. La decisione del Comitato di Garanzia viene notificata al socio destinatario della stessa entro 15 (quindici) giorni dal Collegio dei Probiviri tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 5. Contro la decisione del Comitato di Garanzia con la quale gli viene comminata una sanzione, il socio, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre appello al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea con atto inoltrato mediante raccomandata a.r. alla sede nazionale dell'Associazione.
 6. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice Deontologico,

ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. la violazione non ha causato danni all'A.N.Te.L., a singoli soci, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
 - b. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
 - c. questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.
7. L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo del socio e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

Art. 5Ge) Conciliazione di controversie interne

1. Le controversie insorte tra organi, tra soci, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione adeguata dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.
3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.

Art. 5Gf) Interpretazione dello Statuto

1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.
2. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o non conformità al presente Statuto di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo Nazionale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare o sostituire in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.
3. Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi associativi o i soci ne richiedono al Collegio dei Probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.
4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del procedimento.
5. L'interpretazione deve, in ogni caso, essere fornita in conformità alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento.
6. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

TITOLO III

Art. 6) Elettori eleggibili, durata e limiti alla reiterazione delle cariche

Hanno diritto ad essere eletti a ricoprire le cariche di Presidente e di Consigliere degli organi elettivi nazionali i soci ordinari che rivestano la qualifica di socio da almeno due anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di svolgimento del Congresso, purché esercitino la professione al momento della votazione.

Tutte le cariche associative nazionali durano quattro anni, sono conferite e disimpegnate a titolo gratuito, per spirito di servizio. I titolari delle cariche associative nazionali hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione. Il limite e l'entità dei rimborsi sono stabiliti nell'ambito del bilancio di previsione approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione attiva alle riunioni degli organi associativi nazionali per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza automatica dalla carica.

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, componente del Collegio dei Revisori dei conti o componente del Collegio dei Probiviri, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile o designabile alle medesime cariche nazionali. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Nessuna delle cariche associative può essere rivestita da coloro i quali abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato aventi riflessi sugli interessi, sulle attività o sul buon andamento dell'Associazione.

Art. 7) Validità delle sedute e delle votazioni assembleari

Salvo quanto specificamente previsto in relazione al Consiglio Direttivo, per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi associativi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti, in prima convocazione, e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea e degli organi esecutivi sono convocate dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con avviso scritto spedito per lettera, via fax o tramite posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, via fax o tramite posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8) Incompatibilità delle cariche

Le cariche nazionali di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

Le cariche nazionali di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei

Probiviri sono incompatibili con la carica di Presidente regionale.

I membri nazionali del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti Regionali non possono durante il loro mandato ricoprire analoghi ruoli in altre associazioni di categoria e/o Società Scientifiche.

Art. 9) Dimissioni dalle cariche e subentri

Le dimissioni dagli organi nazionali, non derivanti dall'applicazione di norme generali in materia di incompatibilità, devono essere presentate per iscritto ed inviate al Consiglio Direttivo. Entro 20 (venti) giorni si riunisce il Consiglio Direttivo, che può accettarle o respingerle, tramite comunicazione scritta all'interessato. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Qualora un eletto alle cariche associative nazionali cessi o decada dallo svolgimento delle relative funzioni per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato della rispettiva lista elettorale risultato primo dei non eletti.

Art. 10) Categorie di soci

I soci si distinguono in “ordinari”, “aggregati” e “sostenitori”.

Possono far parte dell'Associazione quali soci ordinari i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge, operanti nel territorio nazionale, che abbiano fatto richiesta d'iscrizione e versato la quota associativa.

Possono far parte dell'Associazione, quali soci aggregati, i cultori di discipline diverse, purché di riconosciuta competenza.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono con contributi l'attività dell'A.N.Te.L.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie o per esclusione derivante da gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statuari e/o i canoni deontologici, accertati con le modalità di cui al precedente articolo 5Gd) n. 2. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate.

Art. 11) Ammissione dei soci

Coloro i quali, avendone i requisiti, intendano entrare a far parte dell'Associazione devono farne richiesta scritta al Presidente, il quale decide personalmente o con delega al Segretario.

Contro l'eventuale decisione di rigetto è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea, la cui decisione deve essere assunta entro 60 giorni dalla domanda.

Art. 12) Dimissioni dei soci

Le dimissioni devono essere presentate mediante lettera indirizzata al Presidente Nazionale ed hanno effetto immediato.

Art. 13) Esclusione dei soci

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente articolo 5Gd) n. 2.

Art. 14) Reintegro dei soci

Il reintegro del socio è deliberato all'unanimità dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri, a seguito di apposito vaglio della richiesta di reintegro e delle motivazioni ivi addotte a tal fine. Contro l'eventuale decisione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 15) Quota associativa

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote annue che i soci ordinari versano alla Tesoreria Nazionale, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo e reso oggetto di eventuale votazione in sede assembleare, nonché da contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, eredità e lasciti testamentari, che non devono in alcun modo interferire con gli scopi dell'Associazione, né essere di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

Parte della quota associativa in misura pari al 15%, ovvero altra misura deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, viene versata a cura del Tesoriere Nazionale alle organizzazioni regionali debitamente costituite.

La quota associativa è valida per l'anno solare in corso, con termine di validità in ogni caso coincidente con il 31 dicembre di ciascun anno. È espressamente escluso che i proventi delle attività associative siano divisi tra i soci anche in forma indiretta.

Art. 16) Obbligo formativo dei soci

Ciascun socio ha l'obbligo di procedere ad aggiornamenti professionali attraverso la partecipazione a percorsi formativi con cadenza periodica.

A tal fine, per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo individuerà idonei percorsi formativi e modalità di partecipazione dei soci e sottoporrà gli stessi all'Assemblea per la relativa approvazione.

Il Consiglio Direttivo predisporrà, con apposito regolamento, idonei strumenti di controllo tesi ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo formativo, segnalando al Collegio dei Probiviri i casi di assenza in difetto di giusta causa o giustificato motivo.

Art. 17) Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è formato dai Delegati eletti dalle assemblee regionali, in ragione di 1 ogni 50 soci ordinari iscritti (o frazione inferiore a 50), calcolati con riferimento all'anno precedente a quello in cui si riunisce il Congresso.

Sono inoltre Delegati di diritto, in aggiunta ai Delegati eletti dalle assemblee regionali, i membri del Consiglio Direttivo uscente e i Presidenti Regionali. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti uscente e del Collegio Nazionale dei Probiviri uscenti partecipano senza diritto di voto. I Delegati, all'atto della convocazione del Congresso, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Al Congresso Nazionale possono partecipare tutti i soci ordinari, con possibilità di intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente del Congresso, ma senza diritto di voto.

Il Congresso Nazionale:

- a) delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione per il quadriennio successivo;
- b) discute le relazioni presentate dal Presidente Nazionale uscente e dal Consiglio Direttivo e si pronuncia su eventuali mozioni presentate.

Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente dal Presidente Nazionale ogni quattro anni, di norma entro il mese di ottobre, mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero via fax o tramite posta elettronica, da inviarsi alle organizzazioni regionali almeno 90 giorni prima, affinché provvedano ad informare i soci a norma dei propri statuti. Della convocazione è, altresì, data apposita notizia sul sito internet dell'Associazione.

Art. 18) Congresso straordinario

Il Congresso straordinario può essere convocato:

- a) dal Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;
- b) dal Consiglio Direttivo a maggioranza;
- c) da almeno undici Presidenti Regionali;
- d) dal Presidente, nel caso di protratta impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

All'atto della convocazione il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce sede, data e modalità di svolgimento.

Art. 19) Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche, totali o parziali, del presente Statuto possono essere richieste dalla maggioranza semplice dei soci o dal Consiglio Direttivo. Le eventuali modifiche devono essere approvate in sede assembleare con la presenza e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Delegati.

Art. 20) Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di Associazioni.